

L'inibitoria processuale della sentenza di primo grado nella prospettiva di riforma del processo civile*

SOMMARIO: 1. Il ruolo dell'inibitoria nel processo civile. – 2. I limiti oggettivi dell'inibitoria della sentenza di primo grado. – 3. I presupposti dell'inibitoria e le relative forme di controllo. – 4. Le modifiche all'istituto previste nella legge delega di riforma della giustizia civile.

Il contributo, partendo dal tradizionale ruolo ricoperto dall'inibitoria nel processo civile, si sofferma su alcuni specifici aspetti della disciplina della sospensione della sentenza di primo grado, quali i suoi limiti oggettivi, i presupposti e le relative forme di controllo, in una prospettiva critica dell'attuale panorama giurisprudenziale e dottrinale. L'analisi, inoltre, tratta anche le modifiche introdotte all'istituto dalla recente legge delega di riforma della giustizia civile (l. 26 novembre 2021, n. 206), che, nell'attesa dell'emanazione dei decreti legislativi, devono essere accolte positivamente.

The work, taking into account the traditional role played by the suspension of the judgement's enforceability within the Italian civil procedural law, focuses on some specific aspects of the suspension of the first instance judgement's enforceability, such as its objective limits, the requirements and the related forms of appeal, in a critical perspective of the current case law and scholars status. Moreover, the article deals with the amendments to the legal institution provided for by the recent Delegation Law on the reform of civil justice (Law no. 206 of November 26, 2021), which, pending the issuing of the relevant legislative decrees, must be welcomed.

1. Il ruolo dell'inibitoria nel processo civile.

Pochi istituti del processo civile sono in grado di riflettere il precario equilibrio tra effettività della tutela giurisdizionale e certezza della decisione come l'inibitoria processuale¹.

La centralità che l'istituto ha assunto a seguito della generalizzazione dell'esecutività *ex lege* della sentenza di primo grado² rende infatti il relativo procedimento il luogo privilegiato del contemperamento tra l'esigenza di assicurare alla parte vittoriosa il bene della vita cui aspira e l'esigenza della parte soccombente di non subire un'esecuzione ingiusta e/o illegittima proprio perché fondata su un accertamento non (ancora) definitivo³.

Nel nostro ordinamento l'inibitoria assurge quindi al ruolo di «antidoto»⁴ o «controaltare»⁵ dell'esecuzione provvisoria, trattandosi di istituti gemelli – alla stregua di un Giano bifronte – dalla cui evoluzione normativa è possibile osservare come, nel tempo, il legislatore abbia variamente disciplinato la produzione degli effetti del provvedimento giurisdizionale non ancora passato in giudicato⁶.

el resto, non è irragionevole ritenere che la prospettiva dalla quale, tradizionalmente, si riescano a percepire meglio i caratteri dell'inibitoria sia proprio quella dell'esecuzione provvisoria. Al riguardo, basti considerare che la riforma del 1990 è ancora oggi princi-

* Questo contributo è inserito nella raccolta degli studi dedicati al Prof. Bruno Sassani.

¹ Nell'attuale codice di rito, a differenza di quello del 1865, non si rinviene il termine inibitoria per alludere alla sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale. Tuttavia, d'inibitoria ha continuato e continua a discorrere la dottrina. Per i più rilevanti contributi in materia, senza pretesa di esaustività, cfr. F. CARPI, *L'inibitoria processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1975, 93 ss.; ID., *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano, 1979; R. MACCARRONE, *Per un profilo strutturale dell'inibitoria processuale: riflessioni in margine all'art. 830, comma 2, c.p.c.*, in *Riv. dir. proc.*, 1981, 274 ss.; G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano, 2010; F. RUSSO, *Inibitoria processuale e la sua reclamabilità: problemi vecchi (e nuovi?) in un travaglio normativo di quasi settant'anni*, in *Giusto proc. civ.*, 2009, 592 ss.; R. MARTINO, *Brevi riflessioni sulla sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado: tra "efficientismo" processuale e tutela dei diritti delle parti (soccombenti)*, in *Giusto proc. civ.*, 2014, 693 ss.

² Si allude alla l. 26 novembre 1990, n. 353, che ha appunto segnato il passaggio dallo storico effetto sospensivo dell'appello alla provvisoria esecutività *ex lege* della sentenza di primo grado.

³ Si tratta del c.d. «conflitto esecutivo», ricorrendo ad un'efficace espressione di I. ANDOLINA, «Cognizione» ed «esecuzione forzata» nel sistema della tutela giurisdizionale, Milano, 1983, 22 ss.

⁴ Così F. CARPI, *La provvisoria esecutorietà*, cit., 223.

⁵ Così C. FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, Milano, 1956, 18.

⁶ Nel codice di rito del 1865 vigeva il principio *appellatione pendente nihil innovatur* (art. 482) e l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado derivava unicamente dalla ricorrenza di una delle ipotesi che la prevedevano *ex lege* o di uno dei casi nelle quali la medesima poteva essere ordinata *ope iudicis*. L'art. 484 disponeva che l'appellante potesse chiedere "inibitorie" allorché l'esecuzione provvisoria fosse stata ordinata fuori dai casi previsti dalla legge; è peraltro sulla portata di tale norma che si incentrò l'aspra e nota disputa tra il Mortara e il Chioyenda, laddove il primo tendeva a riconoscere al Giudice dell'inibitoria un controllo di mera legalità sull'apposizione della clausola di provvisoria esecuzione, mentre il secondo risultava più incline ad ammettere anche un sindacato di opportunità in tal senso. Sul punto, cfr. L. MORTARA, voce *Appello civile*, in *Dig. it.*, vol. II, Torino, 1890, 689 ss.; ID., *Qualche osservazione intorno ai poteri del giudice d'appello in tema di esecuzione provvisoria*, in *Giur. it.*, 1903, I, 2, c. 470; G. CHIOYENDA, *Sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e delle inibitorie*, in *Riv. dir. comm.*, 1903, II, 301 ss.; ID., *Ancora sulla provvisoria esecuzione delle sentenze e delle inibitorie*, in *Foro it.*, 1904, in nota ad App. Lucca, 25 giugno 1903.

Anche l'attuale codice di rito, prima della riforma del 1990, prevedeva l'effetto sospensivo dell'appello, disciplinando all'art. 282 c.p.c. i casi in cui il Giudice poteva/doveva apporre la clausola di provvisoria esecuzione. Quanto all'inibitoria, il previgente art. 283 c.p.c. prevedeva che il Giudice d'appello potesse revocare la (clausola di) provvisoria esecuzione già concessa o sospendere l'esecuzione iniziata.

palmente ricordata per le modifiche afferenti la disciplina dell'esecuzione provvisoria, e soltanto in seconda battuta, per le inevitabili ricadute sulla disciplina dell'inibitoria.

Senonché, le modifiche scaturenti da quella novella hanno senz'altro valorizzato l'istituto che ci si accinge ad analizzare, anche in considerazione del fatto che il previgente effetto sospensivo dell'appello limitava molto i casi di intervento del giudice dell'inibitoria, relegati alle (eccezionali) ipotesi in cui alla sentenza di primo grado fosse stata apposta la clausola di provvisoria esecutività.

I due istituti, pertanto, sebbene formalmente distinti, si intersecano fra loro in maniera fisiologica e le riforme strutturali dell'uno incidono necessariamente sull'altro, provvedendo di volta in volta a regolare la tensione fra le due sopra menzionate opposte esigenze che vengono in gioco.

Il ruolo dell'inibitoria viene oggi ancor di più avvalorato dalla nuova legge delega di riforma della giustizia civile (l. 26 novembre 2021, n. 206), recentemente approvata dal Parlamento. La nuova disciplina, invero, potenzia l'istituto e, perlomeno con riguardo all'inibitoria della sentenza di primo grado, fa venir meno alcune criticità dell'attuale normativa.

È sulla base di tale premessa che di seguito ci si soffermerà sui limiti oggettivi dell'inibitoria della sentenza di primo grado e, successivamente, si passeranno in rassegna alcuni profili della relativa disciplina. Da ultimo, si esamineranno brevemente le novità legislative poc'anzi accennate.

2. I limiti oggettivi dell'inibitoria della sentenza di primo grado.

Da sempre particolarmente discussi sono stati i limiti oggettivi della sospensiva della sentenza di primo grado.

In particolare, giova chiedersi se, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., l'inibitoria possa avere ad oggetto sia l'efficacia esecutiva che l'esecuzione del provvedimento impugnato o, al contrario, soltanto una delle due.

Il discorso non è meramente teorico, ma ha delle considerevoli ripercussioni sul grado di tutela della parte soccombente. È indubbio, infatti, che quest'ultima trarrebbe sempre maggiore giovamento dalla sospensione dell'efficacia esecutiva, idonea a bloccare in radice qualsivoglia esecuzione che dallo stesso titolo potrebbe originare⁷. Minore sarebbe invece l'utilità della sospensione della (sola) esecuzione, che, a rigore, lascerebbe intatta la *vis esecutiva* della decisione e non rimuoverebbe gli atti esecutivi *medio tempore* compiuti.

⁷ Per simili considerazioni, cfr. S. CHIARLONI, in *Provvedimenti urgenti per il processo civile*, a cura di G. TARZIA e F. CIPRIANI, Padova, 1992, voce art. 34 (art. 283 c.p.c.), 160; G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 392; L.P. COMOGGIO, *L'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado*, in *Le riforme della giustizia civile*, a cura di M. TARUFFO, Torino, 2000, 429-430.

L'indirizzo prevalente in dottrina, ossequioso della lettera della norma, risolve la questione sulla base di un dato cronologico: si può richiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva esclusivamente prima dell'avvio dell'esecuzione, mentre, in seguito, sarà solo possibile ottenere la sospensione di quest'ultima⁸.

Senonché, è proprio la summenzionata *ratio* dell'istituto che imporrebbe di valutare una diversa soluzione. Svincolarsi dal dato meramente temporale significherebbe, infatti, accordare maggiore (*rectius*: effettiva) tutela all'istante. In particolare, ammettere la sospensione dell'efficacia esecutiva anche nelle ipotesi in cui l'esecuzione sia già stata avviata escluderebbe il rischio che la parte vittoriosa possa «aggirare» l'inibitoria e attuare coattivamente il proprio diritto sulla base di un diverso processo esecutivo⁹.

Un discorso differente riguarda la sorte degli atti esecutivi *medio tempore* compiuti. La tesi maggiormente garantista, oltre ad inibire l'efficacia esecutiva del provvedimento già posto in esecuzione, è incline a riconoscere alla sospensiva anche l'effetto di rimuovere *ex tunc* i suddetti atti di esecuzione¹⁰. Benché non possano ignorarsi le esigenze di tutela della parte che, ottenuta l'inibitoria, continui a risultare gravata dal pignoramento, si ritiene tuttavia che la formulazione della norma non lasci spazio ad una siffatta interpretazione. Peraltro, a supporto dell'opposto indirizzo depone anche l'ulteriore circostanza che il nostro ordinamento non conoscerebbe ipotesi sospensive dalle quali derivino immediati effetti caducatori degli atti precedentemente posti in essere¹¹. Non da ultimo, occorre anche

⁸ Sul punto, cfr. S. CHIARLONI, *op. cit.*, 160; Id., *Commento all'art. 33*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1992, 160; C. FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza e inibitoria*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 562; G. TARZIA, *Lineamenti del processo di cognizione*, Milano, 1991, 252; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, 5a ed., Bari, 2019, II, 214; A. PROTO PISANI, *La nuova disciplina del processo civile*, Napoli, 1991, 196; C. CONSOLO, in *Commentario alla riforma del processo civile*, a cura di C. CONSOLO, F.P. LUIO e B. SASSANI, Milano, 1996, 273; B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, 6a ed., Milano, 2017, 472. Gli stessi principi sono stati del resto applicati dalla giurisprudenza all'art. 431 c.p.c., che, nel rito del lavoro, prevede esclusivamente la sospensione dell'esecuzione: cfr. App. Bologna, 5 settembre 2008, in *Pluris*; App. Roma, 17 dicembre 2001, in *Dir. lav.*, 2002, II, 246; Trib. Roma, 29 maggio 1999, in *Giur. lav.*, 2000, 293.

⁹ A favore di tale soluzione deporrebbe anche il fatto che potrebbe essere irragionevole riconoscere un rimedio più forte (*i.e.* la sospensione dell'efficacia esecutiva) nell'ipotesi in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, negandolo invece allorquando il processo esecutivo sia pendente e il pregiudizio per la parte soccombente sia già in atto. In tal senso, cfr. S. CHIARLONI, *Provvedimenti urgenti*, cit., 160; G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 396; R. VACCARELLA, *Il processo civile dopo le riforme*, a cura di R. VACCARELLA, B. CAPPONI e C. CECCHIELLA, Torino, 1992, 283-284.

¹⁰ Pur consapevole della forzatura della norma, il primo sostenitore di tale tesi è stato S. CHIARLONI, *Provvedimenti urgenti*, cit., 160, riportando *in auge* la questione sorta sotto il codice di rito del 1865 circa la revoca della clausola di provvisoria esecuzione. In giurisprudenza, un'unica pronuncia ha esplicitamente ammesso la caducazione degli atti esecutivi: Cass., 8 febbraio 2013, n. 3074, in *Foro it.*, 2013, 10, 2900, criticata da G. OLIVIERI, *Sospensione del titolo esecutivo e della procedura esecutiva*, in *Il processo esecutivo*. Liber amicorum Romano Vaccarella, a cura di B. CAPPONI, B. SASSANI, A. STORTO, R. TISCINI, Torino 2014, 800-801.

¹¹ Non tragga in inganno l'art. 624 c.p.c. che ricollega l'estinzione del processo esecutivo non alla semplice sospensione dell'esecuzione, ma al caso in cui, a seguito di quest'ultima, la parte opposta non instauri o coltivi il relativo giudizio di merito che ne segue. In ogni caso, per questo indirizzo, cfr. F.P. LUIO, *Diritto processuale civile*, 9a ed., Milano, 2017, II, 404; G. IMPAGNATELLO, *La provvisoria esecuzione*, cit., 397 ss.; L. NEGRINI, *Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello*, in *Le recenti riforme del processo civile*, a cura di S. CHIARLONI, Bologna 2007, 250 ss.; G. OLIVIERI, *op. cit.*, 800-801. In giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cass., 4 giugno 2013, n. 14048, in *Giust. civ. Mass.*, 2013; Cass., 19 marzo 2012, n. 4345, in *Giust. civ. Mass.*, 2012, 3, 361; Cass., 3 settembre 2007, n.18512, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 9. Inoltre, il tema era già stato portato all'attenzione della Corte Costituzionale che aveva *lato sensu* escluso l'eliminazione *ex tunc* degli atti esecutivi già compiuti: cfr. Corte Cost., 4 dicembre 2000, n. 546 in *Foro it.*, 2000, I, 763; Corte Cost., 1° aprile 2004, n. 105, in *Giur. cost.*, 2004, 1125.

considerare che la delibazione dell'inibitoria, attesa la sua natura *lato sensu* cautelare¹², avviene sulla base di una cognizione sommaria, che, come noto, è destinata a cedere rispetto a quella piena che caratterizza la successiva decisione dell'impugnazione, a cui soltanto, non a caso, si ricollega l'effetto «espansivo esterno» di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c.

La tematica discussa non è stata oggetto della riforma, nonostante qualche precisazione sarebbe stata quanto meno opportuna.

3. I presupposti dell'inibitoria e le relative forme di controllo.

Non è questa la sede per soffermarsi sull'intera disciplina positiva dell'inibitoria. Le seguenti riflessioni riguarderanno, pertanto, i presupposti della sospensiva e le relative forme di controllo, profili su cui ha inciso, in misura diversa, la nuova disciplina appena approvata.

Quanto ai primi, se il previo riferimento ai soli «gravi motivi» non aveva pressoché fatto dubitare che tale riferimento riguardasse, oltre che il *periculum*, anche il *fumus* dell'impugnazione¹³, la nuova locuzione «gravi e fondati motivi»¹⁴, introdotta con la l. 28 dicembre 2005, n. 163, non ha affatto chiarito il rapporto, cumulativo o alternativo, della componente materiale e ipotetica sottesa alla pronuncia inibitoria. All'incertezza del dato normativo ha sopperito l'esegesi giurisprudenziale che, nonostante qualche voce fuori dal coro¹⁵, sembrerebbe aver abbracciato l'indirizzo per cui i due requisiti siano richiesti cumulativamente ai fini dell'emissione dell'inibitoria¹⁶. Dello stesso avviso anche il prevalente indirizzo dottrinale, secondo cui il giudizio sulla sospensione deve riguardare sia il *fumus* che il *periculum*, elementi che si bilanciano fra loro in base ad una valutazione globale d'opportunità operata dal Giudice, secondo l'efficace metafora dei «vasi comunicanti»¹⁷. Tale tesi

¹² In dottrina, cfr., *ex multis*, C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Dritto processuale civile*, 25a ed., Torino, 2016, II, 335; C. PUNZI, *Il processo civile. Sistema e problematiche*, Torino 2009, II, 232; R. TISCINI, *I provvedimenti decisori senza accertamento*, Torino 2009, 181.

In giurisprudenza, cfr., *ex multis*, Cass., 1° marzo 2005, n. 4299, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 6; Cass., 21 febbraio 2007, n. 4024, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 2; Cass., 16 giugno 2017, n. 15004, in *Ilprocessocivile*; Cass., 26 ottobre 2011, n. 22308, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 10, 1514.

¹³ Cfr. Cass., 25 febbraio 2005, n. 4060, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 2.

¹⁴ Che, alla luce della novella del 2005, possono anche riferirsi alla «possibilità di insolvenza di una delle parti».

¹⁵ Per il solo rilievo del *fumus*, cfr. Trib. Taranto, 26 febbraio 2014, in *Ilcaso*; incidentalmente, in motivazione, cfr. anche Cass., 15 giugno 2016, n. 12293, in *Foro it.*, 2017, 2, I, 694. Un simile indirizzo si era già manifestato nella vigenza della precedente formulazione: cfr. App. Bari, 7 luglio 2004, in *Foro it.*, 2005, I, c. 241; App. Venezia, 3 marzo 2005, in *Foro it.*, 2005, 1, c. 1640.

¹⁶ Cfr. App. Roma, 21 agosto 2019, in *Ilcaso*; App. Napoli, 1° giugno 2018, in *Judicium*, con nota di V. LOMBARDI, *Il periculum dell'art. 283 c.p.c.: concordanze e discordanze tra le corti di merito*; App. Ancona, 9 maggio 2017, in *Ilcaso*; App. Milano, 5 aprile 2017, in *Le Società*, 3, 2018, 339, con nota di V. SCOGNAMIGLIO, *La sospensione dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione delle sentenze di primo e di secondo grado impugnate in appello e in Cassazione*.

¹⁷ Cfr. C. CONSOLO, *Il coordinamento tra il «nuovo» art. 183 ed altre disposizioni sul processo civile. Il mancato ricompattamento dei riti*, in *Corr. giur.*, 2007, 1751 ss.; ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, 3a ed., Padova, 2012, 233. Nello stesso senso, cfr. anche F.P. LUISSO, *Diritto processuale civile*, cit., 404; B. SASSANI, *Lineamenti del processo civile italiano*, cit., 474, secondo cui i «gravi e fondati motivi» sarebbero concetti che il legislatore ha lasciato volutamente indeterminati e che vanno di volta in volta delineati nella

peraltro, portata agli estremi, condurrebbe all'assorbimento di uno dei due requisiti nell'altro¹⁸, nonostante non appaia irragionevole ritenere che, collocandosi l'inibitoria all'interno del giudizio finalizzato alla riforma della decisione impugnata, la componente ipotetica possa (*recte*: debba) in tal senso rilevare maggiormente rispetto a quella materiale¹⁹.

Venendo al regime di controllo, si osserva come, diversamente dal passato²⁰, l'art. 351, comma 1, c.p.c.²¹ esclude espressamente l'impugnabilità dell'ordinanza con la quale si decide sull'inibitoria²², neppure con ricorso per Cassazione *ex art.* 111, comma 7, Cost.²³. Parimenti, si ritiene che la stessa istanza non sia reiterabile nel corso del giudizio²⁴ e che la medesima debba essere proposta, a pena di inammissibilità, con l'impugnazione principale o incidentale²⁵, rendendo di fatto irrilevanti i «gravi e fondati motivi» successivi a tale momento.

Tanto il dato normativo, quanto le sue applicazioni appaiono eccessivamente rigidi. Non sembrano invero tener conto della natura *lato sensu* cautelare dell'istituto²⁶, dei nuovi motivi che potrebbero sopravvenire dopo la proposizione del gravame²⁷, nonché di altre fattispecie sospensive nei confronti delle quali sono state riconosciute delle estese forme di controllo²⁸.

Alla luce di quanto sopra, le modifiche che la riforma ha introdotto su entrambi tali profili sono da accogliere con favore.

prospettiva del bilanciamento degli interessi delle parti, in un'ottica di ragionevolezza.

¹⁸ Sul punto, cfr. da ultimo App. Bari, 2 luglio 2020, in *Dejure*, ove l'evidente profilo di fondatezza dell'impugnazione ha determinato l'assorbimento del requisito del *periculum*.

¹⁹ In tal senso, cfr. anche le osservazioni di P. BIAVATI, *Note sull'inibitoria processuale ex art. 283 c.p.c. alla luce del disegno di legge delega di riforma del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2020, 1220-1221.

²⁰ Il codice di rito del 1865 non solo prevedeva che il Giudice d'appello potesse concedere «inibitorie» alla clausola di provvisoria esecuzione apposta in primo grado, ma anche che la decisione di quest'ultimo, resa con sentenza, fosse ricorribile per Cassazione. Anche il codice del 1940, prima della novella del 1990, prevedeva che le ordinanze sull'esecuzione provvisoria del Giudice d'appello fossero assoggettate al reclamo al collegio *ex art.* 357 c.p.c., da proporsi nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.

²¹ Così come modificato dall'art. 27 della l. 12 novembre 2011, n. 183, che ha invero confermato quanto già si riteneva pacificamente sin dal 1990, a seguito dell'abrogazione del reclamo *ex art.* 357 c.p.c.

²² Cfr. Trib. Taranto, 26 febbraio 2014, *cit.*; App. Bari 11 settembre 2006, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 485 ss.; App. Catania, 4 marzo 2009, in *Giur. merito*, 2009, 2456.

²³ Cfr. da ultimo Cass., 3 luglio 2015, n. 13774, in *Giust. Civ. Mass.*, 2015.

²⁴ Sul punto, cfr. P. BIAVATI, *Note sull'inibitoria processuale*, *cit.*, 1223.

²⁵ Cfr. Cass., 2 luglio 2004, n. 13617, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8; App. Roma, 17 dicembre 2014, in *Diritto&Giustizia*.

²⁶ La tutela cautelare, come noto, ammette la modifica e la revocabilità del provvedimento, nonché la possibilità di reclamo.

²⁷ Che si apprezzano di più laddove ci si riferisca ad elementi fattuali che integrano il *periculum*, ma che non possono escludersi anche in relazione al *fumus*. Su quest'ultimo punto, cfr. sempre P. BIAVATI, *Note sull'inibitoria processuale*, *cit.*, 1223-1224, che allude al tema dell'*overruling* o all'entrata in vigore di nuove leggi che mutino la prognosi iniziale sulla fondatezza dell'impugnazione.

²⁸ Il riferimento è al reclamo al collegio *ex art.* 669-terdecies c.p.c., ammesso nei confronti (i) dell'ordinanza con la quale il Giudice dell'esecuzione dispone la sospensione del processo esecutivo nell'ambito di un'opposizione *ex artt.* 615 e 619 c.p.c., nonché (ii) dell'ordinanza con la quale viene sospesa la distribuzione del ricavato *ex art.* 512, comma 2, c.p.c. L'incongruenza è evidenziata da R. MARTINO, *Brevi riflessioni sulla sospensione*, *cit.*, 721 ss.; G. BALENA, *Le riforme più recenti del processo civile*, a cura di G. BALENA e M. BOVE, Bari 2006, 113; M. MARINELLI, *La riforma degli artt. 615 e 624 c.p.c. e la reclamabilità delle pronunce rese dal giudice del gravame sulla inibitoria della decisione impugnate*, in *Corr. giur.*, 2007, 1009; G. OLIVIERI, *Riforma del procedimento cautelare, reclamabilità dell'inibitoria ed opposizione all'esecuzione*, in *Giusto proc. civ.*, 2007, 26 ss.; B. SASSANI, R. GIORDANO, in *Commentario del codice di procedura civile*, a cura di L.P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA, vol. IV, *sub. art.* 351 c.p.c., 455 ss.; G. Impagnatiello, *La provvisoria esecuzione*, *cit.*, 548 ss., spec. 551 ss.

4. Le modifiche all'istituto previste nella legge delega di riforma della giustizia civile.

Con tutte le cautele del caso nel commentare una legge delega nell'assenza dei conseguenti decreti legislativi, le modifiche che la riforma apporta alla disciplina dell'inibitoria devono ritenersi complessivamente positive.

Anzitutto, rimediando agli inconvenienti della precedente formulazione, il legislatore delegante ha precisato che l'inibitoria potrà essere concessa sulla base del *fumus* «o, alternativamente»²⁹, del *periculum*, portando a compimento gli approdi cui erano giunte la dottrina e la giurisprudenza, che, sino ad ora, nell'ipotesi in cui uno dei due requisiti fosse stato particolarmente assorbente, finivano per ammettere la sospensiva anche in assenza dell'altro. In tal senso, pertanto, devono essere interpretati i riferimenti «rafforzati» alla prognosi di «manifesta» fondatezza del gravame o al «grave e irreparabile» pregiudizio³⁰ derivante dall'esecuzione³¹, concetti che renderanno evidentemente più severa e stringente la verifica devoluta *in limine gravaminis* al Giudice d'appello.

La novella si accoglie, pertanto, con favore, in quanto renderà più accessibile l'istituto alla parte soccombente, nonostante, all'avviso di chi scrive, soltanto il *fumus* avrebbe potuto effettivamente svincolarsi dal *periculum*, e non viceversa.

In secondo luogo, il legislatore, pur non ripristinando una vera e propria impugnativa, compie un netto passo in avanti dal punto di vista del controllo sui provvedimenti d'inibitoria. In particolare, la riforma prevede che l'istanza di sospensiva potrà essere proposta o comunque reiterata nel corso del giudizio d'appello, a condizione che la parte indichi, a pena di inammissibilità, gli elementi specifici sorti dopo la proposizione dell'impugnazione. In sostanza, l'inibitoria, pur non perdendo il proprio nesso strutturale e funzionale con l'appello, viene in un certo senso svincolata dagli atti introduttivi di quest'ultimo³²: se successivamente a tale momento si manifesteranno i presupposti che la legittimano, la parte potrà certamente richiederla; e, si badi, potrà farlo anche laddove si sia già vista rigettare una precedente istanza, avanzata con l'impugnazione sulla base di differenti motivi.

Alla normativa di dettaglio spetterà chiarire alcuni profili fondamentali, quali ad esempio il termine ultimo per l'eventuale (ri)proposizione dell'istanza o se quest'ultima possa provenire anche dalla parte vittoriosa al fine di chiedere, sulla base di nuove circostanze, la revoca di un'inibitoria già concessa³³. In ogni caso, per prevenire gli abusi di tale novità, la nuova disciplina ha esteso anche alle istanze reiterate – manifestamente infondate o

²⁹ L'uso della congiunzione «o» e, contestualmente, dell'avverbio «alternativamente» non lasciano adito a dubbi.

³⁰ La formula utilizzata ricalca quella prevista dall'art. 373 c.p.c. per l'inibitoria della sentenza d'appello, che si fonda, appunto, sul «grave e irreparabile danno».

³¹ La nuova norma prevede che tale pregiudizio vada apprezzato «anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di denaro».

³² *I.e.* l'impugnazione principale e quella incidentale.

³³ Su quest'ultimo punto, cfr. P. BIAVATI, *Note sull'inibitoria processuale*, cit., 1227.

inammissibili – la sanzione pecuniaria già prevista dall'art. 283, comma 2, c.p.c., con l'importante precisazione che il beneficiario della relativa somma sarà la cassa delle ammende e non la controparte³⁴.

Anche su tale profilo, pertanto, la riforma mostra del coraggio, valorizzando il carattere cautelare dell'istituto.

La legge delega, dunque, conferma il ruolo fondamentale dell'inibitoria ai fini del contenimento degli opposti interessi delle parti, rendendolo senz'altro più concreto.

Una nota dolente, che ancora si confida possa essere risolta in sede attuativa, è quella relativa ai limiti oggettivi dell'istituto. La riforma, come anticipato, non si è interessata alla tematica, ma ragioni logiche prima ancora che giuridiche richiederebbero un intervento che chiarisca, una volta per tutte, che la sospensione dell'esecuzione sia idonea ad inibire anche l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

³⁴ L'attuale formulazione della norma non prevede il beneficiario della sanzione. Per Trib. Verona 16 giugno 2016, in *Il caso*, il destinatario è l'amministrazione della giustizia.